



REGOLAMENTO

PEL

Governo dell' Arciconfraternita

SOTTO IL TITOLO

IMMACOLATA CONCEZIONE

FONDATA NEL 1776

Approvato nelle sedute del 14 e 15 febbraio 1922.



TRANI

TIPO-LIT. FRATELLI MAIZZANI

1922.



CAPITOLO PRIMO.

TITOLO 1.º

Dei Confratelli.

ART. 1. — A far parte dell'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione installata nella Chiesa di S. Francesco in Trani, sono ammesse persone dell'uno e dell'altro sesso che abbiano fama di morigerati costumi e di civile condizione.

ART. 2. — I confratelli sono distinti in tre categorie:

- a) votanti;
- b) novizi;
- c) onorarii.

ART. 3. — I confratelli votanti, in numero fisso di trentatrè, governano l'Arciconfraternita, con prerogativa del voto.

I novizi raggiungono la categoria dei votanti — quando sia da completarne il numero per la morte o la cancellazione di al-

cuno — secondo l'ordine di anzianità d'iscrizione, ovvero il maggior merito nell'adempimento degli uffici religiosi, purchè il prescelto abbia compiuto l'anno del noviziato e la maggiore età.

Spetta al Capo dell'Amministrazione proporre a votante il confratello novizio, che dev'essere confermato dalla maggioranza dei voti segreti dei confratelli votanti.

Alla categoria dei confratelli onorarii sono iscritte le persone che saranno dichiarate benemerite in opere di speciale vantaggio in prò della Chiesa dell'Arciconfraternita: la loro nomina, su proposta del Capo dell'Amministrazione, dovrà essere ratificata dalla maggioranza dei voti segreti dei confratelli votanti.

Gl'iscritti a questa categoria sono esonerati dal pagamento delle annualità e di ogni altra tassa, e godono gli stessi beneficii dei confratelli ordinarii: restano esclusi dal prendere parte alle riunioni e dalle cariche sociali.

ART. 4. — Le consorelle godono i medesimi beneficii dei confratelli, fatta eccezione del loro intervento alle assemblee, e della nomina a cariche sociali.

TITOLO 2.º

Dell'Ammissione.

ART. 5. — Per l'ammissione dei confratelli e delle consorelle è fatto obbligo agl'interessati di presentare domanda scritta, con l'indicazione della data di nascita, accompagnata dalla firma di un confratello votante, come preventivo riconoscimento dei requisiti richiesti dell'art. 1.º.

Tuttavia è in facoltà del Priore assumere più precise indagini sulla personalità degli aspiranti congregati, prima di sottoporre le loro domande all'approvazione dell'assemblea, che deciderà secondo il tenore dell'art. 3, cap, 2.º.

ART. 6. — Le decisioni del corpo votante sulle domande di ammissione devono essere consacrate nel verbale di seduta, senza motivazione, e nello stesso modo partecipate agl'interessati a cura dell'amministrazione.

ART. 7. — I confratelli e le consorelle, la cui domanda di ammissione sia stata ratificata dall'assemblea, ai termini dell'art. 5, quando, non superino gli anni 20 e godano normale stato fisico, sono esenti dalla tassa di entrata.

In caso di maggiore età la tassa di entrata dev'essere corrisposta nella seguente misura:

a)	da 20 anni compiuti a 30 anni	lire 25
b)	da 31 » » a 35 » »	35
c)	da 36 » » a 40 » »	50
d)	da 41 » » a 50 » »	75
e)	da 51 » » a 60 » »	100

Per i confratelli o le consorelle che abbiano superato gli anni 60 la tassa è stabilita dal corpo votante, sempre in misura superiore a quella fissata alla lettera e).

ART. 8. — I confratelli e le consorelle sono obbligati al pagamento della retta annuale anticipata, determinata dal corpo votante, con la facoltà di corrisponderla anche in due rate, la prima durante la festività di S. Antonio, la seconda non oltre la metà di dicembre.

ART. 9. — I pagamenti devono essere eseguiti nelle mani del cassiere, che rilascia ricevuta.

Scorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento non soddisfatto, il cassiere — con lettera raccomandata — costituisce in mora i debitori, invitandoli a eseguire il pagamento nel termine di un mese.

Se i debitori costituiti in mora si renderanno inadempienti per lo spazio di un altro

anno, il Priore proporrà all'assemblea la loro cancellazione dal novero dei votanti, se appartenenti a questa categoria, ovvero la perdita di sei mesi di anzianità se iscritti nella categoria dei novizi.

Il confratello se riveste una carica sociale decade *de jure* dalla medesima, decorso un mese dalla costituzione in mora.

Spirato un biennio dalla dichiarazione di morosità, i confratelli, che abbiano persistito nell'inadempimento delle prestazioni, devono essere depennati con deliberazione dell'assemblea.

ART. 10. — Entro un mese dall'ammissione, il confratello, che non si trovi nei casi previsti dalle lettere *a)* e *c)* dell'art. 16, è tenuto a provvedersi di un sacco, cingolo e feltro, secondo la tradizionale insegna della Congregazione.

Tuttavia, ove il confratello non intenda affrontare la spesa, l'amministrazione deve provvederlo degli oggetti su menzionati, che resteranno nella di lui proprietà, dietro il pagamento di lire venticinque, oltre una rata mensile di lire tre, fino alla concorrenza del costo degli oggetti corrisposti.

In caso di mancato pagamento di sei rate, l'amministrazione potrà convenire giudizial-

mente il confratello abbreviandogli la convenuta dilazione.

ART. 11. — Verificandosi il decesso di un confratello, che non abbia soddisfatto per intero il pagamento di cui nell'art. precedente gli eredi ne restano obbligati, con la facoltà alternativa di restituire gli oggetti all'Arciconfraternita.

ART. 12. — Le disposizioni dell'art. 10 non si applicano ai confratelli minori degl'anni 21, nè ai confratelli iscritti anteriormente all'approvazione del presente regolamento, i quali abbiano compiuto gli anni sessantacinque.

TITOLO 3.º

Degli obblighi e delle sanzioni.

ART. 13. — È fatto obbligo ai confratelli votanti e novizi, con facoltà agli onorarii, d'intervenire col sacco alle funzioni religiose, indicate all'art. 40, e di partecipare ai funerali accompagni dei confratelli o consorelle defunti.

ART. 14. — Al confratello che non giustifichi, con serii motivi, la propria assenza nelle funzioni religiose, dichiarate obbliga-

torie, può essere applicata la censura dal Priore, e in caso di recidiva, la sospensione non inferiore a un mese dall'intervento alle assemblee, con deliberazione del corpo votante, quando il confratello appartenga alla prima categoria. Parimenti, su proposta del Priore, l'assemblea può disporre che il confratello novizio, resosi negligente in detti obblighi, perda tre mesi di anzianità d'iscrizione.

ART. 15. — Il confratello, obbligato per turno ad intervenire agli accompagnamenti funebri, quando non possa parteciparvi, può farsi sostituire da confratelli di altro turno.

Non giustificando la propria assenza, nè provvedendo alla sostituzione, incorrerà nella multa di lire tre, pagabile volta per volta, osservate — in caso d'inadempienza — le norme di cui all'art. 9.

ART. 16. — Dagli obblighi, di cui all'art. 13, sono dispensati:

a) gl'infermi e gl'inabili per imperfezioni organiche;

b) gli assenti;

c) coloro che hanno compiuti gli anni sessantacinque.

ART. 17. — Il confratello votante che abitualmente, o per cinque volte consecutive

non interviene alle assemblee, senza giustificare il serio motivo, sarà proposto, a cura dell'amministrazione, per la cancellazione dall'albo dei votanti.

ART. 18. — È fatto divieto ai confratelli di vestire il sacco nelle funzioni estranee all'iniziativa della Corporazione; di trattenersi nella spoglia della Chiesa in atteggiamento scorretto, o profferire parole licenziose, sotto pena dei provvedimenti disciplinari, indicati nell'art. 14.

TITOLO 4.º

Dell'espulsione.

ART. 19. — Il confratello che per grave indegnità civile o morale, o per notoria appartenenza ad associazioni settarie si renda incompatibile come membro della Congregazione, potrà esserne espulso con provvedimento dell'assemblea, deliberato a votazione segreta.

CAPITOLO SECONDO.

TITOLO 1.º

Dell'assemblea.

ART. 20. — L'assemblea è convocata dal Priore, per decidere intorno a tutti gli affari dell'Arciconfraternita che non rientrano nelle ordinarie attribuzioni degli amministratori.

ART. 21. — Le sue deliberazioni sono valide quando sono prese da almeno diciassette confratelli votanti, in prima convocazione, e qualunque sia il numero in seconda convocazione.

Per la nomina degli amministratori è sempre necessario l'intervento di non meno di diciassette confratelli.

ART. 22. — Le votazioni si svolgono normalmente peralzata e seduta, quando le norme regolamentari non dispongono tassativamente la votazione segreta. Tuttavia, concorrendovi la richiesta di un terzo dei presenti, la votazione potrà svolgersi per appello nominale, e richiedendolo la maggioranza assoluta dell'assemblea, per scrutinio segreto.

ART. 23. — Dell'assemblea non possono far parte più di tre persone legate da vincoli di sangue fino al terzo grado.

TITOLO 2.^o

Delle cariche sociali.

ART. 24. — Infra l'ottava della festa dell'Immacolata Concezione, l'assemblea procederà alla nomina del Priore, del primo assistente, del secondo assistente e del cassiere.

Il Priore uscente, udito in anticipo il consiglio di amministrazione, proporrà una terna di nomi fra i confratelli votanti, che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 9 cap., e su ciascuno dei tre nomi l'assemblea voterà a scrutinio segreto.

Sarà eletto Priore chi avrà riportato un numero maggiore di suffragi, sempre che siasi raggiunta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ove non si raggiunga tale maggioranza, il Priore deve presentare una nuova terna, osservate le stesse regole per la votazione.

ART. 25. — Il Priore eletto proporrà subito dopo una terna di nomi per la nomina

del primo assistente, del secondo assistente e del cassiere, scegliendoli tra i confratelli che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 9 capoverso. Sui tre nomi di ciascuna terna l'assemblea, osservate le regole della votazione segreta, si pronunzia distintamente, dichiarando eletti quelli che avranno riportato il maggiore suffragio, purchè concorra la maggioranza assoluta, stabilita nell'articolo precedente.

ART. 26. — Il Priore non può durare in carica più di un anno, salvo che la maggioranza dell'assemblea ne proponga la riconferma.

ART. 27. — In caso di parità di voti, l'elezione deve, seduta stante, rinnovarsi, e sortendovi parità per la seconda volta, sarà eletto il più anziano, secondo la data d'iscrizione nell'albo dei votanti.

TITOLO 3.º

Dell' Amministrazione.

ART. 28. — È fatto obbligo all'amministrazione di procedere infra gli otto giorni dal possesso, che ha luogo secondo il costume la sera del 31 dicembre, alla nomina o alla

riconferma del segretario e dei revisori dei conti, scelti tra i confratelli votanti.

ART. 29. — L'amministrazione ha l'obbligo di presentare all'assemblea, per la discussione e approvazione, il bilancio preventivo non oltre la fine di gennaio, e il consuntivo non oltre la seconda decade di dicembre.

ART. 30. — Ogni anno l'amministrazione formerà la tabella di due turni semestrali dei confratelli che devono intervenire agli accompagnamenti funebri. La tabella resterà affissa nella spoglia della Confraternita, a cura del segretario.

CAPITOLO TERZO.

TITOLO 1.°

Officii degli amministratori.

ART. 31. — Il Priore deve:

- a) regolare l'economia dell'Arciconfraternita;
- b) presiedere le riunioni, dirigere le discussioni e disciplinare le votazioni, prescelti in precedenza per quest'ultime due scrutatori;
- c) firmare i mandati di pagamento, dopo avere constatato che i medesimi sono sottoscritti dagli altri amministratori o almeno da uno dei due assistenti;

d) custodire i tesori della chiesa.

ART. 32. — Il primo assistente deve:

a) regolare le processioni e il cerimoniale nelle funzioni sacre, assegnando a ciascun confratello il posto che gli compete secondo la carica e l'anzianità;

b) presiedere le assemblee in assenza del Priore, o quando ne sia da questo delegato;

c) vigilare alla esecuzione delle regole e sui diritti della corporazione;

d) sorvegliare il buon andamento interno della Chiesa.

E in sua facoltà nominare — fra i confratelli — speciali commissioni, allo scopo di essere coadiuvato nelle feste solenni.

ART. 33. — Il secondo assistente deve:

a) conservare le sacri suppellettili, la cera, ed ogni altro oggetto appartenente alla Chiesa;

b) redigere ogni anno il verbale di ricognizione degli oggetti depositati, in base all'inventario, con l'aggiunta dei nuovi;

c) informare l'amministrazione degli oggetti donati nel corso dell'anno, perchè siano immediatamente registrati nell'inventario.

ART. 34. — Il Cassiere deve:

a) curare l'esazione dei redditi della Chiesa, delle oblazioni, delle annualità e delle multe,

eseguendone registrazione sul bollettario a madre e figlia;

b) eseguire i pagamenti, constatata la regolarità dei medesimi;

c) rendere conto a fine di anno delle somme riscosse e di quelle pagate, con l'obbligo di depositare il risultato della gestione, con i documenti giustificativi, non oltre i primi cinque giorni dell'anno, nelle mani del Priore. Questi trasmette il conto ai revisori nominati in virtù di quanto è disposto dall'articolo 28.

Il cassiere rende la sua opera gratuitamente, è tenuto a prestar cauzione in quella somma che l'assemblea delibera, ma può esserne dispensato.

ART. 35. — Il segretario deve:

a) formare gl'inviti ai confratelli per le adunanze;

b) raccogliere nelle tornate i voti dei confratelli;

c) trascrivere le deliberazioni;

d) redigere i mandati delle spese ordinate dal Priore;

Il segretario presta l'opera gratuitamente.

Gli è fatto divieto di rilasciare documenti o estratti, senza l'autorizzazione del Priore.

ART. 36. — Nella prima decade di gennaio i revisori di conti devono:

a) controllare i mandati di pagamento;

b) accertare le entrate;

c) presentare nei cinque giorni successivi succinta relazione all'assemblea.

TITOLO 2.º

Del Padre Spirituale.

ART. 37. — Il Padre Spirituale è nominato a maggioranza di voti segreti dall'assemblea.

Egli ha obbligo di celebrare la messa domenicale, amministrare il sacramento della Penitenza, e provvedere a tutto ciò che riguarda la pura spiritualità della Chiesa.

ART. 38. — Il Padre Spirituale è incaricato di curare l'adempimento dei suffragi per i confratelli o consorelle defunti, secondo è disposto negli articoli 41 e 43, ed officiare nelle funzioni stabilite all'art. 40, quando la Confraternita possa promuoverne la celebrazione.

TITOLO 3.º

Del sagrestano.

ART. 39. — Su proposta del Priore, l'amministrazione nomina o dimette il sagrestano.

Questi, in caso di trasgressione agli ordini impartiti, o di negligenza nell'adempimento del suo servizio, può essere punito con una multa estensibile a lire 10 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 4.º

Delle funzioni religiose.

ART. 40. — Fermo restando il capov. dell'art. 38, le funzioni obbligatorie della Corporazione sono:

- a) Novena solenne dell'Immacolata (Vespri, messa e funzione di chiusura);
- b) Triduo e messa solenne dei defunti infra l'ottava della commemorazione;
- c) Quarant'ore in quaresima;
- d) Settimana Santa (mercoledì, giovedì e venerdì santo, messa solenne di Pasqua);

e) Tredicina di S. Antonio con messa solenne;

f) Triduo di S. Francesco con messa solenne;

g) Funzione di ringraziamento della fine d'anno;

Sono funzioni facoltative:

h) Novena della Vergine del Buon Consiglio;

i) Novena di Natale e funzione del presepio.

CAPITOLO QUARTO.

TITOLO 1.º

Dei suffragi.

ART. 41. — Deceduto un confratello o una consorella, l'amministrazione ha l'obbligo di:

a) far pervenire al domicilio del defunto quattro candelieri e quattro ceri vergini;

b) sopportare la spesa del capitolo e del carro funebre a due cavalli per l'esequie;

c) disporre per l'accompagnamento con l'intervento dei confratelli obbligati per turno in conformità della tabella di cui all'art. 30;

d) far celebrare una messa cantata « *prae-*

sente cadavere », o infra l'ottava dall'avvenuta tumulazione;

e) far celebrare nel corso dell'anno sette messe piane di suffragio, con la liturgia « *pro-defunctis* ».

ART. 42 — Ai confratelli spetta di reggere i fiocchi della coltre e del carro, con diritto di preferenza (R. D. 23 novembre 1853).

ART. 43. — Accadendo la morte di confratelli o consorelle fuori la città di Trani, la Congregazione — avutone notizia — deve far celebrare le messe stabilite dalla lettera e) dell'art. 41, oltre quindici messe piane o un funerale di spesa equivalente, a scelta della famiglia del defunto.

Così nel caso previsto dall'art. 41 come in quello regolato in quest'articolo l'amministrazione avrà cura di trasmettere agli eredi del defunto le quietanze dei suffragi celebrati, a firma del Padre Spirituale.

TITOLO 2.º

Delle aggregazioni causa mortis.

ART. 44. — Nei primi di gennaio di ogni anno il Corpo votante fissa il prezzo delle aggregazioni *causa mortis* degli estranei e dei parenti dei confratelli, nonchè il prezzo di

sepoltura e dei loculi, ovvero delega tale facoltà al Consiglio di amministrazione.

ART. 45. — Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'assemblea, restando abrogate le norme vigenti ad esso contrarie.